



# **COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO**

Provincia di Monza e Brianza

## **Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa Rifiuti)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30 settembre 2020

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1**

**OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

- 1.** Il presente regolamento, nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, nel Comune di Vedano al Lambro, la Tassa sui Rifiuti (TARI), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. Tale tassa, inizialmente istituita come componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni, è diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
- 2.** L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
- 3.** La tariffa del tributo TARI viene determinata in base alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e la sua elaborazione, a partire dal documento che ne è il presupposto, ovvero il Piano Finanziario, si conforma alle decisioni assunte dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), la cui competenza è stata estesa al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti dal dall'art. 1, comma 527, lett. f) della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018).
- 4.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni e le procedure stabilite dall'ARERA, le quali prevalgono sulle norme dello stesso laddove siano differenti.

**ARTICOLO 2**

**SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

- 1.** Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, per il tributo disciplinato dal presente regolamento non si procede al versamento in via ordinaria, al rimborso, nonché all'emissione di avvisi di accertamento per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

### **ARTICOLO 3**

#### **INTERESSI**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso relativi alla TARI sono computati in modo univoco nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **ARTICOLO 4**

#### **REGIME SANZIONATORIO**

1. In materia di tributi locali le fattispecie sanzionate sono le seguenti:
  - a) **OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO.** Si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato. Sono fatte salve le norme di legge sul ravvedimento operoso del contribuente.
  - b) **OMESSA DICHIARAZIONE OD OMESSA PRESENTAZIONE DI DENUNCIA DI VARIAZIONE.** Per tali fattispecie si applicano i seguenti scaglioni:
    - 100% del tributo dovuto in tutti i casi di omessa presentazione di denuncia di variazione non definiti dai successivi scaglioni del tributo non versato con un minimo di € 50,00;
    - 200% del tributo dovuto in caso di omissione totale della dichiarazione e del connesso versamento del tributo non versato con un minimo di € 50,00.
  - c) **INFEDELE DICHIARAZIONE.** La sanzione per infedele dichiarazione si applica nella misura variabile dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. Non sono punibili gli "errori formali", ovvero le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
2. Tutte le sanzioni di cui ai punti b) e c) del comma precedente sono ridotte ad un terzo nel caso in cui il contribuente aderisca versando quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento.
3. Ogni altra disposizione locale in materia di sanzioni, deliberata e/o regolamentata antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, è da considerarsi abrogata se in contrasto con il presente articolo.

### **ARTICOLO 5**

#### **ACCERTAMENTO**

1. L'omesso o parziale versamento, l'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione della tassa (quando dovuta per obbligo di legge e del presente regolamento), sono contestati

al soggetto passivo notificandogli il relativo avviso di accertamento, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la tassa non è stata versata per intero o in misura insufficiente ovvero in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

**2.** L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

**3.** Sulle somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, il responsabile del tributo può concedere, su richiesta espressa del contribuente, per gravi motivi e non oltre il termine di versamento, una rateizzazione così disciplinata:

- da 0 a € 400,00: massimo 8 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'art. 3;
- da € 401,00 a € 2.000,00: massimo 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'art. 3;
- da € 2.001,00 a 10.000,00: massimo 18 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'art. 3;
- da € 10.001,00 in su: massimo 24 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'art. 3. La prima rata in ogni caso deve essere versata entro la data di scadenza fissata per il pagamento del provvedimento oggetto di rateizzazione.

Nel caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza fissata nel piano di rateizzazione, il contribuente può usufruire del ravvedimento entro il termine della rata successiva, in base alla normativa pro-tempore in materia di ravvedimento operoso.

Se entro tale termine il versamento non viene effettuato, il piano di rateizzazione decade automaticamente e scatta la procedura della riscossione coattiva per la somma residua da pagare.

In via alternativa, restano ferme le facoltà di dilazione previste per le specifiche procedure di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) e di conciliazione giudiziale (D.Lgs. 546/1992).”

**4.** Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## **ARTICOLO 6**

### **RIMBORSI**

- 1.** Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione al protocollo dell'istanza.
- 2.** Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 3, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 3.** Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 2.

## **ARTICOLO 7**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TARI**

- 1.** La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.
- 2.** Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

## **ARTICOLO 8**

### **GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

- 1.** La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2.** Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

**3.** Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

**4.** Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

**5.** Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

**6.** Sono assimilati ai rifiuti urbani, a norma di legge, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione,

compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

7. Per quanto qui non disciplinato si applica il vigente regolamento per la classificazione dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

## **ARTICOLO 9**

### **SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del decreto legislativo n. 152 citato, relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) dell'art. 185 di cui sopra, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;

- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie (ovvero la diffusione di malattie infettive tra gli animali), e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

**ARTICOLO 10**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.



## **TITOLO II**

### **PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

#### **ARTICOLO 11**

##### **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

**1.** Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

**2.** Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

**3.** Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini e in ogni caso quelle previste dall'art. 10 comma 3 del D.L. 35/2013.

c) le aree scoperte non operative di utenze non domestiche.

**4.** La presenza di arredo oppure l'attivazione di più di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## **ARTICOLO 12 SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ARTICOLO 13 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. In particolare si considerano tali:

a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi a rete (può restare attivo al limite non più di un contratto), fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 5;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per le aree con sosta a pagamento la superficie tassabile è ridotta del 10% rispetto a quella effettiva calpestabile;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- i) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

**2.** Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

**3.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ARTICOLO 14**

### **ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

**1.** Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari,

di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 13.

**ARTICOLO 15**  
**ESCLUSIONE PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI**  
**NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 9, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Sono equiparate all'esclusione di cui al comma precedente anche le superfici dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle utenze non domestiche.

3. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco, le quali si applicano solo sulla parte variabile della tariffa:

Attività	% di abbattimento
OFFICINE MECCANICHE (macchine utensili, tornitori saldatori, ecc.)	50%

TIPOGRAFIE	40%
FALEGNAMERIA	20%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE	50%
GOMMISTI	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
ROSTICCERIE	20%
PASTICCERIE	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. 833/1978)	20%
MARMISTI	60%
IDRAULICI	50%
MACELLERIE	50%
Per eventuali attività non considerate nel presente elenco si fa riferimento a criteri di analogia	

**5.** Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione, oltre alla superficie complessiva, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti);
- b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

## **ARTICOLO 16**

### **SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

**1.** La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

**2.** Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (sono a destinazione ordinaria i

gruppi catastali “A”, “B” e “C”) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) e della TARES prevista per l’anno 2013 dall’art. 14 del D.L. 201/2011.

**3.** Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

**4.** La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) La superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze. E’ esclusa la superficie calpestabile dei locali con altezza inferiore a m 1,5. Nel caso in cui il locale sia solo parzialmente con altezza inferiore a m 1,5, la superficie tassabile è pari al 70% di quella calpestabile.

b) La superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall’atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall’atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle uguali o superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

d) Qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, si applicano i commi 3 e 4 dell’art. 15.

## **TITOLO III**

### **TARIFFE**

#### **ARTICOLO 17**

##### **COSTO DI GESTIONE**

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa approvati dal Consiglio comunale e redatti in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

#### **ARTICOLO 18**

##### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, ovvero entro il diverso termine stabilito dalla normativa nazionale.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

#### **ARTICOLO 19**

##### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi

ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

**2.** La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

In relazione a tale articolazione, i costi di gestione del servizio di smaltimento rifiuti sono ripartiti nel seguente modo: 65% a carico dell'utenza domestica e 35% a carico di quella non domestica.

**3.** L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

## **ARTICOLO 20**

### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

**1.** Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

**2.** L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

**3.** Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

**4.** Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relativamente alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 37, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.



## **ARTICOLO 21**

### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

- 1.** La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- 2.** La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3.** I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## **ARTICOLO 22**

### **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

- 1.** Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio, colf, badanti, ecc. che dimorano presso la famiglia.
- 2.** Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3.** Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato dal contribuente sotto la propria responsabilità. Nel caso in cui lo stesso dichiara che l'immobile è disabitato e non sussistono i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 11 comma 5, si applica la tariffa dell'unico occupante. In via presuntiva, ovvero nel caso in cui il contribuente non comunica tale dato e non è possibile

reperirlo d'ufficio, il numero di componenti delle utenze domestiche di cui al presente comma è quello riportato nella sottostante tabella, la cui superficie è quella complessiva dell'abitazione e delle pertinenze connesse:

<b>Superficie (mq)</b>		<b>N° componenti</b>
<b>Da</b>	<b>A</b>	
<b>per superfici inferiori o uguali a 70 metri quadrati</b>		<b>1</b>
<b>70,10</b>	<b>120</b>	<b>2</b>
<b>120,10</b>	<b>150</b>	<b>3</b>
<b>150,10</b>	<b>200</b>	<b>4</b>
<b>200,10</b>	<b>250</b>	<b>5</b>
<b>Oltre 250</b>		<b>6</b>

Il numero di componenti dichiarato dal contribuente è soggetto ad eventuale verifica da parte dell'Ufficio Tributi. In tal caso, se viene rilevata una infedele dichiarazione, si applica la relativa sanzione di cui alla parte prima del presente regolamento.

**4.** Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito di proprietà di una persona fisica priva nel comune di utenze abitative, ovvero non pertinenziali ad alcuna abitazione presente nel comune, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante. In caso di conduzione di tale tipologia di immobili da parte di utenze non domestiche e il cui utilizzo è connesso allo svolgimento dell'attività, i medesimi luoghi sono soggetti alla categoria tariffaria non domestica di cui all'allegato B al presente regolamento.

**5.** In deroga a quanto stabilito in via generale al comma 3, si considerano occupate da una sola persona le abitazioni di proprietà (o possedute a titolo di usufrutto od altri diritti reali), di soggetti che avevano nelle stesse la residenza, le quali risultano disabitate per aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, purché non locate.

**6.** Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e con l'intestazione del tributo ad un unico soggetto scelto tra tutti gli occupanti. Tale situazione di coabitazione di più nuclei familiari deve risultare espressamente dalla dichiarazione di cui all'art. 36 redatta e sottoscritta dal soggetto intestatario.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

### **ARTICOLO 23**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

### **ARTICOLO 24**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

**ARTICOLO 25**  
**SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

**ARTICOLO 26**  
**TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento, nonché quelle previste dalla normativa nazionale. Non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 28 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 29.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

**ARTICOLO 27**  
**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

## **TITOLO IV**

### **RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **ARTICOLO 28**

##### **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio con apposito contenitore dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 15% sulla parte variabile. Tale riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione sottoscritta dall'intestatario del tributo (anche nel contesto della dichiarazione iniziale, o di variazione di cui all'art. 37) attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto del contenitore. La riduzione è soggetta all'accertamento e/o verifica del compostaggio domestico da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.

La richiesta di agevolazione di cui al comma 1 va presentata una sola volta, dopo aver predisposto il relativo contenitore ed aver avviato l'attività di compostaggio. L'ufficio tributi può, conseguentemente, richiedere all'ufficio tecnico in ogni momento ed anche negli anni successivi, un sopralluogo presso il contribuente per verificare il corretto svolgimento dell'attività di compostaggio. Il contribuente è tenuto a comunicare all'ufficio tributi, entro 30 giorni, l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio.

#### **ARTICOLO 29**

##### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **ARTICOLO 30**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER IL RICICLO**

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. A tal fine l'importo dovuto è ridotto nella parte variabile proporzionalmente alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo. In ogni caso tale percentuale non può essere superiore al 30% della parte variabile della tariffa.

2. Per "riciclaggio" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. Ai fini del calcolo della riduzione di cui al presente articolo, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il mese di febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una

minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo mediante compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o, alternativamente, mediante rimborso dell'eventuale eccedenza già versata.

### **ARTICOLO 31**

#### **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLA "LUDOPATIA"**

1. Ai soggetti che rientrano in via prevalente nelle utenze non domestiche della categoria 24 di cui all'allegato "B" al presente regolamento, (Bar, caffè, pasticceria), che dichiarano al Comune di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 40% sulla parte variabile della tariffa del tributo.

2. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune entro il 30 giugno, a pena di decadenza; in caso di disinstallazione, la riduzione decorre dalla data di effettiva rimozione degli apparecchi. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.

3. Il costo della riduzione prevista dal presente articolo è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, e comunque nel limite massimo di € 4.000,00. Qualora il totale delle riduzioni previste nel presente articolo superi la somma di € 4.000,00 la riduzione verrà applicata agli aventi diritto proporzionalmente fino alla capienza della disponibilità di € 4.000,00.

### **ARTICOLO 32**

#### **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLO "SPRECO ALIMENTARE"**

1. Ai soggetti che rientrano in via prevalente nelle utenze non domestiche della categoria 25 di cui all'allegato "B" al presente regolamento, "Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)", che ai sensi della Legge 19 agosto 2016, n. 166 cedono a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, i propri beni alimentari agli indigenti e alle

persone in maggiori condizioni di bisogno, è applicata una riduzione percentuale sulla parte variabile della tariffa del tributo.

2. La riduzione è concessa annualmente, dietro presentazione da parte del contribuente, entro il 30 giugno, di un'apposita richiesta alla quale deve essere allegata la dichiarazione redatta dai "soggetti donatari" come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. b) della citata Legge 166/2016, nella quale tali soggetti riportano i dati relativi al quantitativo dei beni e prodotti ricevuti a titolo di donazione l'anno precedente. Il contribuente deve indicare, nella propria richiesta, la percentuale dei prodotti oggetto di donazione sul totale dei prodotti ritirati dalla vendita.

La parte variabile della tariffa viene ridotta di una percentuale pari alla suddetta percentuale dei prodotti donati, fino ad un massimo del 20%.

La riduzione si applica dall'anno di presentazione della dichiarazione e cessa quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiarne. Ogni variazione in tal senso deve essere comunicata tempestivamente dal contribuente.

3. Il costo della riduzione prevista dal presente articolo è disposto attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, e comunque nel limite massimo di € 2.888,00. Qualora il totale delle riduzioni previste nel presente articolo superi la somma suddetta, la riduzione verrà applicata agli aventi diritto proporzionalmente fino alla capienza della disponibilità di € 2.888,00.

4. All'agevolazione di cui al presente articolo si applica l'art. 35 sul cumulo di riduzioni e agevolazioni.

### **ARTICOLO 33**

#### **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o di esecuzione di lavori pubblici, oppure per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.



**ARTICOLO 34**  
**BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI**

1. Agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, sono applicate tariffe agevolate ai sensi dell'art. 57-bis del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 2019 n. 157, nel rispetto delle procedure stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

**ARTICOLO 34-bis**  
**AGEVOLAZIONE SOCIALE PER LE ASSOCIAZIONI ONLUS**

1. Alle associazioni ONLUS che utilizzano a qualunque titolo immobili al solo fine di ospitare negli stessi famiglie disagiate e con gravi problemi, si applica, indipendentemente dal numero di occupanti, la tariffa minima dell'unico occupante, ridotta del 30% nella parte fissa e variabile.

2. Il relativo mancato gettito conseguente all'agevolazione di cui al presente articolo deve essere coperto, previa apposita autorizzazione di spesa, solo attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. A tal fine la Giunta Comunale stabilisce annualmente lo stanziamento in bilancio dell'importo complessivo destinato a finanziare le agevolazioni per le situazioni di disagio sociale.

**ARTICOLO 35**  
**CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora per un contribuente si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, se ne applica una sola ed in particolare quella più favorevole al contribuente stesso.

**TITOLO V**  
**DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

**ARTICOLO 36**  
**OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

**1.** I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, sono invece obbligate a dichiarare ulteriori persone non facenti parte della famiglia anagrafica e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (ad es. colf, badanti, ecc.).

**2.** La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

**3.** Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

**ARTICOLO 37**  
**CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

**1.** La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati e scaricabili anche direttamente dal sito Internet istituzionale del Comune.

**2.** La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso

contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

**3.** Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art. 14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

**4.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché quelli delle altre persone fisiche componenti il nucleo familiare o comunque dimoranti l'immobile;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

**5.** La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, la categoria di utenza di cui all'allegato "B");
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. In particolare per le utenze non domestiche, ogni variazione sulla tipologia di attività svolta, sulla diversa utilizzazione degli spazi ed in generale sulla presenza o meno di condizioni che determinano una diversa applicazione dell'imposta rispetto a quanto dichiarato inizialmente e per la quale è stata corrisposta la stessa, determina l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1, in mancanza della quale non può essere richiesta a rimborso l'eventuale tassa pagata per un importo maggiore ma corrispondente a quanto dichiarato inizialmente;

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'Ufficio Tributi del Comune di Vedano al Lambro o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **ARTICOLO 38**

### **POTERI DEL COMUNE**

1. Al funzionario responsabile della TARI di cui dall'art. 7 del presente regolamento, sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e per le altre unità immobiliari facendo riferimento alla superficie calpestabile.

### **ARTICOLO 39 RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, o equivalente procedura informatica, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenze entro il 2 novembre ed il 2 dicembre dello stesso anno.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine di versamento della seconda rata, ovvero entro il 2 dicembre.
- 3bis.** Ai sensi dell'art. 15-bis, comma 15-ter, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita), convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58, il versamento della prima rata, scadente il 2 novembre, è effettuato sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente; il versamento della seconda rata, scadente il 2 dicembre, è effettuato a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato.
4. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione

per omesso pagamento di cui all'art. 4, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

#### **ARTICOLO 40 CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applicano, se compatibili, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

#### **ARTICOLO 41 ABROGAZIONI**

1. La parte III del regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, rubricata "TASSA SUI RIFIUTI (TARI)", è abrogata dalla data di entrata in vigore del presente atto.

## **ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani**

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

### **ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche.**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)</li> <li>02. Cinematografi, teatri</li> <li>03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta</li> <li>04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</li> <li>05. Stabilimenti balneari</li> <li>06. Autosaloni, esposizioni</li> <li>07. Alberghi con ristorante</li> <li>08. Alberghi senza ristorante</li> <li>09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme</li> <li>10. Ospedali</li> <li>11. Agenzie, uffici</li> <li>12. Banche, istituti di credito e studi professionali</li> <li>13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta</li> <li>14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai</li> <li>15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti</li> <li>16. Banchi di mercato beni durevoli</li> <li>17. Barbiere, estetista, parrucchiere</li> <li>18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)</li> <li>19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto</li> <li>20. Attività industriali con capannoni di produzione</li> <li>21. Attività artigianali di produzione beni specifici</li> <li>22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie</li> <li>23. Birrerie, hamburgerie, mense</li> <li>24. Bar, caffè, pasticceria</li> <li>25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)</li> <li>26. Plurilicenze alimentari e miste</li> <li>27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio</li> <li>28. Ipermercati di generi misti</li> <li>29. Banchi di mercato generi alimentari</li> <li>30. Discoteche, night club</li> </ul> |
|---|



## Sommario

*pagina:*

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	2
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO .....	2
ARTICOLO 2 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE .....	2
ARTICOLO 3 - INTERESSI.....	3
ARTICOLO 4 - REGIME SANZIONATORIO.....	3
ARTICOLO 5 - ACCERTAMENTO.....	3
ARTICOLO 6 - RIMBORSI .....	5
ARTICOLO 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TARI.....	5
ARTICOLO 8 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	5
ARTICOLO 9 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI .....	7
ARTICOLO 10 - SOGGETTO ATTIVO.....	8
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	9
ARTICOLO 11 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	9
ARTICOLO 12 - SOGGETTI PASSIVI.....	10
ARTICOLO 13 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI.....	10
ARTICOLO 14 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO .....	11
ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO .....	12
ARTICOLO 16 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI .....	13
TITOLO III - TARIFFE .....	15
ARTICOLO 17 - COSTO DI GESTIONE.....	15
ARTICOLO 18 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA .....	15
ARTICOLO 19 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	15
ARTICOLO 20 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO .....	16
ARTICOLO 21 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	17
ARTICOLO 22 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	17
ARTICOLO 23 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	19
ARTICOLO 24 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .....	19
ARTICOLO 25 - SCUOLE STATALI .....	20
ARTICOLO 26 - TRIBUTO GIORNALIERO .....	20
ARTICOLO 27 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	20
TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	21
ARTICOLO 28 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	21
ARTICOLO 29 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE .....	21
ARTICOLO 30 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER IL RICICLO.....	22
ARTICOLO 31 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLA "LUDOPATIA" .....	23
ARTICOLO 32 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLO "SPRECO ALIMENTARE" .....	23

ARTICOLO 33 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO .....	24
ARTICOLO 34 - BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI .....	25
ARTICOLO 34-bis - AGEVOLAZIONE SOCIALE PER LE ASSOCIAZIONI ONLUS .....	25
ARTICOLO 35 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	25
TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE .....	26
ARTICOLO 36 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE .....	26
ARTICOLO 37 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE .....	26
ARTICOLO 38 - POTERI DEL COMUNE.....	28
ARTICOLO 39 - RISCOSSIONE.....	29
ARTICOLO 40 - CONTENZIOSO.....	30
ARTICOLO 41 - ABROGAZIONI.....	30
ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani.....	31
ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche.....	32